

Lo Statuto del Comune di Pontedilegno del 1600

di Giancarlo Maculotti

Due novità ho il piacere di presentare in questa breve relazione. Lo Statuto del Comune di Pontedilegno della prima metà del Seicento è stato ritrovato e mi è stato segnalato solo un paio di mesi fa dal dott. Berruti, che ne possiede la copia originale. La prima novità è quindi la scoperta di un nuovo Statuto che si aggiunge a quelli già conosciuti e pubblicati in Valcamonica. La seconda novità sta in alcuni aspetti peculiari del documento inedito, messi in evidenza attraverso il confronto con le norme coeve di Comuni della Valcamonica e della Val di Sole.

Lo Statuto del Comune di Pontedilegno o di Dalegno, giunto fino a noi attraverso la trascrizione del notaio Matteo Antonio Breda di Pezzo, vissuto nella seconda metà del '700, è composto da ben 204 capitoli citati nell'indice, ma il documento in nostro possesso ne riporta solo 187, più un'appendice di 17 pagine con le modifiche dal 1548 al 1646. Le aggiunte e le modifiche introdotte dalla Vicinia generale sono ben documentate e ci permettono di ricostruire l'evoluzione storica delle Regole del Comune dal 1506 al 1646.

All'inizio del Seicento il Comune non comprendeva solo l'attuale Comune di Pontedilegno sito in alta Valcamonica, ma includeva anche l'odierno Comune di Temù: una realtà territoriale quindi più vasta della odierna, suddivisa in 10 *quadre* che a loro volta costituivano 5 *degagne*. C'è subito da notare che ne le degagne ne le quadre corrispondevano alle frazioni ancor oggi esistenti o che vi corrispondeva solo in parte. Addirittura facevano parte della stessa quadra due villaggi non confinanti come Pezzo e Zoanno. La suddivisione in quadre e degagne non era amministrativa, da quanto si può intuire, ma aveva come scopo precipuo quello di dividere il Comune in distretti elettorali abbastanza equilibrati come numero di abitanti. Pontedilegno, il villaggio più grosso già allora, era diviso in 3 quadre diverse.

Gli incarichi pubblici previsti dallo Statuto erano numerosi e tutti rigorosamente regolamentati. Ogni degagna eleggeva ogni anno 2 o 3 decani. Lo stesso nome degagna mi sembra possa derivare da decano o degano.

Compito dei decani, ben evidenziato dall'art. 59 dello Statuto, è quello di «*far mantenere nette e buone le strade pubbliche e comuni*». Possono inoltre essere convocati dai 10 reggenti (una specie di giunta che si ritrova obbligatoriamente ogni sabato) per discutere e prendere decisioni di carattere generale (cap. 120).

I consoli erano l'autorità massima del Comune: erano 2 e venivano eletti ogni 4 mesi. L'art. 92 illustra i compiti dei consoli: «*È statuito e ordinato che ogni quato mesi, cominciando al principio d'ogni anno, siano eletti due consoli, uno de dentro d'esso comune, l'altro di fuori, quali debbano secondo il suo giuramento negoziar e governare giustamente la facoltà d' esso comune e servire in ogni occorenza sia di bisogno al suo officio, tenere bene in custodia li pegni gli veniva esser consegnati, fare l'esecuzioni, ordinare il consiglio, dare buona esecuzione alli presenti statuti ad ogni suo potere, ...dare buone esecuzioni alli Mandati, Proclami, Bandi, Ordini e Provisioni fossero di tempo in tempo mandati così dal nostro Serenissimo Principe, come ancora dalli Clarissimi Potestati, Capitani e Sindici suoi sudditi*».

I consiglieri reggenti, eletti ogni sei mesi uno per ogni quadra, hanno assieme ai consoli il potere esecutivo; possono emettere taglie ordinarie e straordinarie; eleggono campari, regolani, nodari, massari, estimatori; possono emettere condanne fino ad un valore di lire 5; hanno nelle loro mani, da quanto si può capire, poteri amministrativi e giudiziari.

Compiti molto importanti (come in tutti gli Statuti conosciuti delle valli alpine) sono affidati al massaro che riscuote le taglie, al camparo che deve far rispettare le norme stabilite riguardanti prati, campi e pascoli, e ai regolani che vigilano sul rispetto dello Statuto e segnalano i contravventori. Altra funzione importante era quella del nodaro, corrispondente all'odierno segretario comunale, che aveva compiti di verbalizzazione e registrazione delle deliberazioni.

Pubblico ufficio è anche quello degli estimatori. Lo Statuto ne prevede quattro ed hanno il compito di stendere, assieme a due nodari, l'estimo dei beni posseduti dagli abitanti del Comune. In base all'estimo vengono poi imposte le tasse.

Vengono inoltre nominati i *sindici*, che hanno il compito di «*sindicar de botte in botte il vino alli ostieri, pane e carne*». Insomma, i nostri NAS, nuclei antisofisticazione.

L'impianto dello Statuto è soprattutto di tipo economico. L'attenzione maggiore è rivolta alle attività produttive praticate dagli abitanti: pastorizia, agricoltura, sfruttamento dei boschi. Scarsissima attenzione è dedicata all'artigianato: da qui si deduce che rivestiva poca importanza nel Comune. Il commercio è considerato solo in tre articoli, dove si dettano norme per le osterie soprattutto per proibire i giochi che si fanno al loro interno.

Se analizziamo statisticamente i capitoli dello Statuto, vediamo che 31 di essi sono dedicati alle modalità di elezione ed ai compiti attribuiti alle cariche pubbliche, 23 alla coltivazione di prati e di campi, 18 ai pascoli, 12 alle malghe, 16 ai boschi.

Tutta l'attività agricola viene minuziosamente regolamentata.

Cap. 5 - *Del termine de segar nel comune. È statuito e ordinato che prima sia servato a segar il feno in contrata de Ortigaia, prati de Prevale, dalla Via de Preda Longa in gioso con li prati della palude, prati domestici di tutto il comune, non possino essere segati sino dopo la festa di S. Pietro (29 giugno).*

Cap. 8 - *Del termine de segar le Ressive. S'è statuito ed ordinato che non sia persona alcuna del Comune, ne abitante in esso, ne fuori, che ardisca segare in prati alcuni d'esso comune le rissime sino passata la festa di S. Maria di settembre (8 settembre).*

Limiti precisi sono posti per i pascoli e per l'allevamento in genere.

Cap. 27- *Del termino d'andar in malga. Ancora è ordinato ch'ognuno sia tenuto e obligato tre giorni avanti la festa di S. Giovanni (24 giugno) aver fatto andare li suoi bestiami grossi alle malghe consuete, capre ed altri bestiami, sotto pena d'uno grosso per capo di bestia de latte, e li consoli siano tenuti a mandar in esecuzione il presente ordine e Statuti.*

Per ogni malga sono stabiliti i confini e gli allevatori sono tenuti a farli rispettare al bestiame.

Cap. 35 - *Ordine per le pecore al tempo della primavera. Che ognuno che avrà fenili vacali seu malghe di esso Comune possino andar a esse sue case con licenzia del Consiglio..., che tenghino sempre una via ed vadino ogni giorno di longo al loro pascolo con le sue pecore non pascolando ne facendo danno ad essi ronchli e malghe e siano tenuti depositare uno pegno alli consoli de valuta d'uno scudo...*

Cap. 124 - *Altre provisioni fatte del 'anno 1506 per li pegorari. È statuito ed ordinato che li pegorari, quali veniranno in paese sul comune nel mese di maggio, se saranno ritrovati fuori dalle sue pertinenze, termini e confini a loro dedicati a pascolare, gli sia pena uno marchetto per pecora ogni volta, e gli altri animali grossi quatro per volta, e la notte sia duplicata la pena, e il padron sia tenuto per il famiglio ed il padre per il figliolo, e ciò nelli beni comuni reservati, e li beni divisi siano banditi da pecore tutto l'anno.*

Cap. 130 - *Ordine di tenir bestiami nel Comune. È statuito e ordinato che qualunque casa di famiglia d'esso Comune possi tenere nel detto comune pecore quaranta, vacche dieci e capre tre per capo di famiglia, mentre le possino invernare sopra del suo diviso, li altri s'intendino forestieri, e se piacerà al Consiglio si possi far l'estimo del equalentia del mese di genaro e delle feste e volendo uno tenere se non pecore, ne possi tenere novanta e vacche deciotto e capre venti...*

Lo Statuto di Berzo Demo, forse considerando la minor ampiezza del territorio e la maggior produzione agricola rispetto al Comune dell'alta Valle, pone limiti più bassi per gli allevamenti: non più di dodici capi tra vacche e bovi per famiglia, non più di due pecore e due capre per bocca. Molti articoli sono dedicati alla protezione dei boschi. Il bosco, oltre che fonte di legna e legname per costruzione, era protezione indispensabile per le valanghe. Addirittura il bosco sovrastante Pezzo, che trae proprio il suo nome dal nome latino e dialettale dell'abete, viene dichiarato sacro in alcuni documenti proprio per la sua funzione protettiva.

Cap. 143 – *Provisione fatta per li larici i l'1604. È statuito ed ordinato per li trenta consiglieri viva voce che alcuni non possano ne debbano in modo alcuno, senza licenzia del consiglio generale del Comune, tagliare e condurre, ne far condurre piante alcune di larice dalle paghere bandite, e se qualcuno avrà ardire contravenire come di sopra, in quel caso tali danificatori incorono nella pena di lire quindici per ogni pianta...*

I capitoli citati ed altri riguardanti chi, come e quando deve *conciar le strade e i ponti*, l'allevamento di porci, il trattamento riservato ai forestieri, la guardia istituita per i pericoli d'incendio e le norme per il fuoco, ricalcano più o meno gli Statuti della Valcamonica e di altre valli.

Sono peculiari invece dello Statuto dalignese i capitoli riguardanti la religione, l'elemosina e la solidarietà con i più poveri, la produzione di carbone e di calce.

Lo Statuto comincia proprio con un capitolo che si intitola *Ad osservare e non lavorar le feste comandate* e prosegue nel secondo con l'ordine di non lavorare *senza licenza delli reverendi curati e consiglieri* durante le feste votive.

Al cap. 55 si parla *Della pena a quelli che non accompagnano la croce in Processioni.*

È statuito ed ordinato che ognuno capo di famiglia debba e sia tenuto andare drieto alla Croce in ogni processione ordinata per l'avvenire, e non potendo il capo famiglia, debba mandare una persona abile e sufficiente, sotto pena di soldi cinque il giorno che non andaranno, quali pene pervengono alle chiese parrocchiali d'esso comune, e li consoli siano tenuti renderne conto alli Reverendi Curati d'esse chiese, quali li debbono mettere in fabrica d'esse chiese.

Cap. 71 - *Pena per quelli che bestemmiano il nome d'Iddio e delli gloriosi Santi. È statuito e ordinato che niuno d'esso comune ne forestiere abitante in esso, di qual quadra essere si voglia, abbia ardire ne presunzione di bestemmiare in modo alcuno il nome del Signore Iddio, ne la Beata e Gloriosa Vergine Maria, ne il none delli Santi Apostoli e Evangelisti, ne Santo Antonio, ne li santi che sono protettori nelle chiese del nostro comune, sotto pena di soldi vinti ogni volta che li bestemmiano, e ognuno possa accusarli con il suo giuramento e sarà tenuto segreto e la pena sia scossa dal massaro.*

A differenza degli Statuti posteriori di singole Vicinie, che prevedono il mantenimento del parroco, del cappellano, delle loro case, della chiesa, nello Statuto dalignese del '600 non sono previste né tasse, né altre forme di sostentamento per il clero. Non solo, il parroco non fa parte di diritto della Vicinia, come è stabilito invece negli Statuti successivi della Vicinia di Pezzo.

I capitoli che introducono principi di concreta solidarietà sociale, che non hanno riscontro nello Statuto di Vione ed in quello di Berzo Demo, sono il 54 ed il 134. Vale la pena di citarli.

Cap. 54 - *Della elemosina che si debbe fare la vigilia di Natale. È statuito ed ordinato che ogni quadra del detto Comune debba aver suso (raccogliere) quartari quatro formento per quadra e più giusta la facoltà, cioè ne dia una quadra ogni centinaio d'estimo, e farlo in pane, e sia distribuito per li dieci giusto il solito delle quadre.*

La distribuzione del *pa de Nadal* è avvenuta nella frazione di Pezzo, a cura della locale Vicinia, fino all'inizio degli anni Sessanta di questo secolo. Il frumento per il pane veniva ricavato dalla rendita di prati lasciati direttamente alla Vicinia o ereditati dai privati con l'obbligo del "livello", cioè del versamento annuale di una parte della rendita alla comunità. I primi documenti che attestano i lasciti alla comunità di prati e campi per il "legato del pane" sono del Cinquecento.

Capo 56 - *Delle elemosine che si fanno alle Lettanie. È statuito e ordinato che li Consoli e Reggenti debbano ogni anno... scoder li legatti al Comune lasciati del pane e ancora il livello delli Comunelli, e di quelli farne elemosina alli luoghi dove sono lasciati e a quelli che accompagnano le processioni di S. Marco, della Ascensa e la processione maggiore d'ogni anno secondo l'uso di detto Comune.*

Cap. 134 - *Della elemosina del Sale. È statuito e ordinato che li Consoli e Reggenti di esso Comune siano tenuti tuor suso sopra l'estimo del Comune d'ogni particolar, molinaia uno frumento per centenero d'estimo, ovvero da lire venticinque d'estimo in suso una molinaia de formento, over fare e comperar tanta sale al Santo Martino e in Santa Maria de Marzo ogni anno e distribuirla per fuoco nel Comune.*

Anche la distribuzione del sale è una consuetudine che continua ancora nella Vicinia di Pontedilegno e avviene ogni anno a Pasqua.

Un'interessante curiosità è quella della lotta contro i lupi, che mi sembra si ritrovi anche nelle Carte di Regola di Vermiglio.

È statuito ed ordinato che quelli che ammazzano... lupi o lupe grandi abbino di provisione soldi quaranta e delli piccioli soldi quindici, ma che di detti captivi di lupi o lupe siano tenuti li cuori... portarli alli Consoli, quali li debba abbruciare nelle piazze, sotto pena de lire cinque.

Altra lotta sacra era quella contro le talpe che rovinano i prati.

È statuito che qualunque... pigliarà talpini ovvero toppe nelli prati e campi divisi abbiano dal Comune una mezza di vino per ogni toppa o talpino e li debbano consegnare in mano de consoli, quali debbano bruciarli la mano destra tagliandola via.

Mi ricordo che da bambino andavo ancora anch'io a consegnare le talpe ad una vecchia signora, soprannominata "la Talenta", che ci compensava con cento lire per ogni talpa, alla quale tagliava una zampa. I soldi erano ricavati da «livelli» messi su alcuni prati con questo scopo.

Ci sarebbero da sottolineare numerose altre caratteristiche che emergono dagli Statuti. Voglio concludere invece con alcune considerazioni generali.

1. L'autonomia politica, giuridica, amministrativa è quasi totale. Si ricorre al Capitano della Valle solo per processi penali dovuti a reati criminali. La Serenissima è nominata solo un paio di volte negli Statuti, ma viene indicata come potestà più vasta cui si appartiene e solo una volta come impositrice o ispiratrice di capitoli del regolamento. L'unione con la Repubblica di Venezia si deduce solamente dall'ordine di fornire i soldati per le *mostre* (dimostrazioni, esercitazioni) di Cemmo e di Breno (cap. 184) e di non pagarli prima del viaggio.

2. Non emergono, per tutto l'arco di tempo nel quale opera lo Statuto, accentuate divisioni di classe o particolari privilegi per alcune famiglie. Sembra che nel Comune esista una sostanziale uguaglianza dei cittadini sia sul piano dei diritti che su quello del reddito. La rotazione frequente nelle cariche pubbliche non permette la nascita di forti *lobbys* né politiche né economiche.

Un discorso a parte sarebbe da farsi sui massari. È probabile che alcune famiglie si arricchiscano riscuotendo le taglie. Forse non solo o non tanto perché rubano, quanto perché i loro *uffici* vengono a conoscenza di tutti i punti deboli dell'economia rurale e sono in grado di comprare a poco prezzo, in situazioni di crisi, beni che alcune famiglie sono costrette ad alienare per avere il pane quotidiano.

Le donne non sono soggetto politico. Nei capitoli dello Statuto mi pare non vengano nominate nemmeno una volta.

3. Nonostante siano previste multe salate per chi non presenza alle varie riunioni stabilite dallo Statuto, la partecipazione non appare molto alta. Forse molti capifamiglia durante l'inverno sono assenti per la transumanza (che peraltro non risulta da nessun articolo dello Statuto, ma che con tutta probabilità esisteva). Le distanze poi fra i villaggi del Comune sono notevoli. Comunque la partecipazione è scarsa. Dai verbali delle assemblee riportati in appendice si ricavano alcuni numeri: 3 maggio 1627, 62 capifamiglia presenti; 14 dicembre 1624, 43 presenti; 28 aprile 1613, 66; 24 febbraio 1614, 28; 12 giugno 1611, 128.

4. In molti casi i primi capitoli dello Statuto prevedono la denuncia anonima di violazioni dei vari capitoli. Le delazioni danno probabilmente origine a faide interne che portano all'inizio del secolo a porre alcuni limiti per le denunce (*condenanze*).

Cap. 145 – *È stabilito ed ordinato che il nodaro che sarà eletto di tempo in tempo per scrivere le accuse che veniranno esser datte per il Camparo, Regolari e Capi di Famiglia, tanto le secrete, quanto le palese, di qual si voglia sorte, sia tenuto e debba pubblicare e leggere le sudette accuse e condenazioni sopra della piazza de Ponte di Legno in giorno di festa, cioè tutte le domeniche, ad intelligenza di tutto il popolo, e ciò sotto pena al sudetto Nodaro di perdere il suo Salario.*

5. Lo Statuto precedente a quello che ho largamente citato è menzionato in alcuni documenti da me conservati e risale al 1509. Di questo Statuto si conoscono solo alcuni frammenti riportati in altri documenti, ma si può arguire che l'impianto di fondo fosse lo stesso. I capitoli dovevano essere più di 219. Non ci è dato sapere quando e da chi sia stato rifatto l'antico Statuto. Non è molto chiaro a chi spettasse la modifica e l'aggiunta di articoli. Sia la Vicinia generale sia l'assemblea dei 30 consiglieri o decani avevano questo potere, ma non si riesce a capire se le competenze erano diverse, perché non appaiono chiaramente definite.

6. Il termine Vicinia, come ha opportunamente sottolineato Cesare Trebeschi nell'introduzione allo Statuto di Vione del 1787, è usato negli Statuti con il significato di assemblea dei vicini. Più tardi, forse nel periodo napoleonico, quando si creano le nuove municipalità fondate su ordinamenti diversi da quelli consuetudinari, la Vicinia assume il significato di autonoma amministrazione di beni propri di ogni frazione. Si formano così la Vicinia di Pezzo, quella di Pontedilegno, la Società dei terrazzani di Zoanno, l'Amministrazione del "Legato Ragazzi" di Precasaglio. Ogni Vicinia è un'amministrazione autonoma, con un proprio regolamento ed è slegata dalle altre.

Nel Comune di Pontedilegno tali associazioni sono ancora operanti e posseggono boschi, malghe, terreni, case. Nei secoli XVI e XVII non era così: la Vicinia delle singole frazioni o delle quadre prendeva decisioni riguardanti i suoi pascoli, le sue strade, i suoi animali, ma sempre nel quadro di un regolamento generale valido per tutto il Comune. Sto riordinando in questi mesi i documenti della Vicinia di Pezzo e spero di poter comunicare i risultati della mia ricerca in un prossimo convegno.

7. Particolari norme sono presenti negli Statuti per quanto riguarda i forestieri. Non hanno gli stessi diritti degli originari, pagano più tasse, sono ostacolati nelle loro attività economiche, non possono partecipare alle Vicinie ed essere eletti decani e consiglieri. La chiusura verso gli estranei è dovuta alla necessità di mantenere il patrimonio comune proporzionato al numero di originari. Traspone inoltre dallo Statuto la diffidenza per il diverso anche se proveniente da qualche paese confinante.

8. Una netta distinzione è posta sul territorio tra il "diviso" (prati e campi privati) ed il "comune". Le norme vengono stabilite per entrambe le parti del territorio. Il "comune" è costituito da boschi, pascoli vaccai e per le pecore, "segaboli" dove si taglia il fieno selvatico. Nel "diviso" (forse deriva da qui il nome di Case di Viso) si poteva pascolare liberamente solo dopo il raccolto e solo nei prati, mai nei campi.

In conclusione. Lo Statuto da me esaminato e che andrebbe analizzato più approfonditamente in numerosi altri particolari rappresenta l'ideologia di base di una società di allevatori e coltivatori che si è andata strutturando dal neolitico in avanti fino alla rivoluzione industriale. Le norme, almeno le principali, quelle promozionali più di quelle repressive, appaiono funzionali per una società agropastorale, tant'è vero che alcune riescono a sopravvivere fino ai nostri giorni in una situazione economica completamente mutata.

Certo mancano le concezioni giuridiche figlie dell'illuminismo e delle rivoluzioni francese, ma sono convinto che parte degli ordinamenti di allora è tutt'altro che superata e può fornire utili suggerimenti anche per la società di oggi. Nello Statuto di Pontedilegno era prevista l'elezione diretta dei 10 reggenti (giunta), uno per ogni quadra, ogni sei mesi, e l'elezione diretta del consiglio dei 30 ogni dodici mesi. Non si riesce a capire invece come e da chi vengano scelti i due consoli. La Svizzera mi sembra mantenga ancora un ordinamento statutale che richiama molto l'impostazione dell'autonomia comunale propria delle comunità alpine: una forma di democrazia rappresentativa ed assembleare nello stesso tempo, una democrazia che non prevedeva i partiti. Per le civiltà urbane tutto questo sarebbe forse impensabile, ma per le piccole comunità alpine, con dimensioni quasi sempre inferiori ai 5.000 abitanti, un ordinamento senza fazioni precostituite forse sarebbe l'ideale. E che dire della frequente rotazione di decani, consiglieri e consoli? Con così poco tempo a disposizione forse la disonestà di alcuni amministratori (sicuramente era presente anche allora) non faceva a tempo a lucrare a danno di tutti. Siamo partiti dal Seicento e siamo arrivati all'oggi. Meglio lasciar perdere.